

RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU

Normativa e prassi di riferimento:

Art. 1, commi 20 e 22, Legge 220/2010

Art. 13, D.Lgs. 472/1997

Art. 16, D.Lgs. 473/1997

D.M. 12 dicembre 2011

Circolare Ministero Finanze n. 184/1998

Condizioni per beneficiare del ravvedimento operoso:

deve essere eseguito il versamento del tributo omesso con l'aggiunta di interessi e sanzioni ridotte entro dei termini prestabiliti (vedi di seguito);

la violazione non deve essere già oggetto di accertamento da parte dell'ufficio: se, ad esempio, il Comune ha notificato al contribuente un avviso di accertamento o anche un semplice questionario IMU e il contribuente procede con un ravvedimento operoso, l'ufficio può disconoscere l'efficacia del ravvedimento e continuare l'attività di accertamento;

devono essere rispettate le eventuali condizioni per il ravvedimento stabilite dal Comune: ad esempio, molti regolamenti prevedono l'obbligo di trasmettere all'ufficio un apposito modulo di comunicazione dell'avvenuto ravvedimento allegando copia della quietanza di versamento. (Al momento Busca non ha deliberato il regolamento).

Omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute in acconto o a saldo:

nel caso il versamento dell'IMU sia stato omesso, oppure sia stato effettuato ma in misura inferiore al dovuto, è possibile regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento dell'imposta dovuta con l'aggiunta delle seguenti sanzioni:

versamento entro 14 gg. dalla scadenza: viene applicato all'imposta lo 0,2 % per ogni giorno di ritardo (es.: versamento entro 8 gg. dalla scadenza: sanzione = $0,2 \times 8 = 1,6$ % dell'imposta);

versamento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza: viene applicata all'imposta una maggiorazione del 3 %;

versamento oltre 30 giorni dalla scadenza, purchè entro 1 anno dalla stessa, viene applicata all'imposta una maggiorazione del 3,75 %.

Inoltre, all'imposta devono essere aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (attualmente tale tasso è al 2,5 %).

Omesso, tardivo o insufficiente versamento e omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione:

si deve utilizzare questa tipologia di ravvedimento qualora non solo il versamento dell'IMU sia stato omesso o effettuato in misura inferiore al dovuto, ma sia stata anche omessa la presentazione della dichiarazione IMU; in tale caso, è possibile regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento dell'imposta dovuta con l'aggiunta delle seguenti sanzioni:

se la dichiarazione viene presentata entro 90 gg. dalla relativa scadenza:

maggiorazione del 10 %, con un minimo di € 5,16;

se la dichiarazione viene presentata oltre 90 gg. ed entro 1 anno dalla relativa scadenza: maggiorazione del 12,5 %, con un minimo di € 6,46.

Inoltre, all'imposta vengono aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con

maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (attualmente tale tasso è al 2,5 %).

Dichiarazione o denuncia infedele, con omissioni ed errori che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta:

si deve utilizzare questa tipologia di ravvedimento qualora non solo il versamento dell'IMU sia stato omesso o effettuato in misura inferiore al dovuto, ma sia stata anche presentata una dichiarazione IMU infedele (es.: esposizione di un valore dell'area fabbricabile inferiore al reale o indicazione di una quota di possesso inferiore a quella effettiva): in tale caso, è possibile regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento dell'imposta dovuta, entro 1 anno dalla presentazione della dichiarazione infedele, con l'aggiunta di una maggiorazione del 6,25 % (non sono previsti minimi).

Inoltre, all'imposta vengono aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (attualmente tale tasso è al 2,5 %).

Precisazione sul termine massimo:

la normativa di riferimento prevede come termine massimo per il ravvedimento quello per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore: per l'ICI, quindi, in caso di obbligo di presentazione della dichiarazione il termine massimo diveniva quello di presentazione della dichiarazione nell'anno successivo, ma poiché per l'IMU non esiste una scadenza di presentazione periodica (il termine è di 90 gg. dal verificarsi dell'evento da dichiarare), nelle scadenze sopra illustrate abbiamo indicato come termine ultimo quello di 1 anno dall'errore/omissione.

Qualora pervengano in futuro indicazioni differenti da parte del Ministero (la [Circolare n. 3/DF del 18 maggio](#) non dice nulla al riguardo), ve ne daremo notizia.

Modalità di versamento:

è stata confermata per il ravvedimento operoso la procedura che non prevede, nell'F24, l'esposizione autonoma di sanzioni ed interessi, che vanno invece sommati all'importo dell'IMU dovuta (infatti la [Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/2012](#) ha previsto dei codici tributo per interessi e sanzioni ma specificatamente per il caso degli accertamenti).